

37830-20



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

DOMENICO GALLO - Presidente -  
MARIA DANIELA BORSELLINO  
GIUSEPPE SGADARI  
VINCENZO TUTINELLI  
SANDRA RECCHIONE - Relatore -

Ord. n. sez. 2573  
UP - 02/12/2020  
R.G.N. 3157/2020

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 10/06/2019 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

Il procedimento si celebra con contraddittorio cartolare come previsto dall'art. 23 D.l.  
28 ottobre 2020 n. 137

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Franca Zacco ha concluso con  
requisitoria scritta per l'inammissibilità del ricorso

**RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte di appello di Roma conferma la condanna del (omissis) per il delitto di estorsione.

Si contestava al ricorrente di avere tentato di speronare l'autovettura della persona offesa e di avergli tagliato la strada costringendolo ad arrestare la marcia, e di averla costretta

a versare la somma di duecento euro a titolo di risarcimento per un danneggiamento patito dalla propria autovettura, invero mai verificatosi.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto che avrebbe dovuto essere inquadrato come truffa e non come estorsione, dato che non sarebbe emersa alcuna condotta minatoria. Gli elementi raccolti non indicherebbe una azione volta ad intimorire, come risulta dal fatto che era emerso che il ricorrente e la vittima si erano "confrontati" civilmente sull'incidente; si deduceva inoltre che la condotta era stata consumata in luogo affollato e prossimo ad una stazione dei carabinieri, circostanze incompatibili con la azione minatoria contestata; si rilevava che nonostante le condizioni ambientali fossero favorevoli l'offeso non aveva mai chiesto aiuto ed era andato a prelevare i soldi dal bancomat patendo non una "coercizione", ma un "raggiro"; che si trattasse di frode e non di estorsione sarebbe confermato anche dal fatto che la persona offesa aveva denunciato il fatto solo il giorno successivo.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1 La doglianza si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale.

Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità

quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

Contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello, confermando analoga valutazione del primo giudice, ha offerta una motivazione completa e persuasiva in ordine alla sussistenza della condotta minatoria. Si rilevava infatti che la coercizione era successiva ed indipendente rispetto alla iniziale azione fraudolenta - ovvero quella di indurre la vittima credere che avesse causato un incidente inesistente - e si identificata nei plurimi tentativi di speronamento, avevano l'effetto di costringeva la persona offesa a fermarsi e, a causa del timore ingenerato da tale aggressione, a consentire alla richiesta del (omissis) di consegnargli duecento euro, che venivano prelevati nel vicino bancomat (terzo foglio della sentenza impugnata).

Si rilava inoltre che alcuni degli argomenti proposti con il ricorso non sono stati devoluti con la prima impugnazione; si rileva in particolare che non era stato dedotto il tema proposto solo in sede di legittimità della rilevanza delle condizione ambientali al fine di escludere il patimento della coercizione.

Il collegio ribadisce sul punto che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631). A ciò si aggiunge che non sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito (Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015 Rv. 263271)

In conclusione, si ritiene che la motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi oltre che coerente s con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità e con le emergenze processuali: la stessa si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede.

2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 2000,00.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 2 dicembre 2020

L'estensore

Sandra Recchione  
*Sandra Recchione*

Il Presidente

Domenico Gallo  
*Domenico Gallo*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 30 DIC. 2020



IL CANCELLIERE  
CANCELLIERE  
Claudia Pianelli  
*Claudia Pianelli*